



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Certificazione anagrafica: ultime sentenze

Autore: Redazione | 25/04/2020



Leggi le ultime sentenze su: presupposto della residenza sul territorio nazionale; residenza anagrafica; benefici prima casa; produzione di una certificazione anagrafica; determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione.

Certificato di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente

Non si rivela utile a configurare il presupposto della **residenza legale** il mantenimento di una situazione residenziale di mero fatto, essendo invece a tal fine necessario che la stessa sia stata accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe.

Ne consegue che non si può prescindere dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare "aliunde" la **presenza sul territorio**. Del pari, l'interessato non può provare la residenza attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica perché la legge demanda ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e coerentemente l'art. 1, d.P.R. n. 362 del 1994 e l'art. 1 comma 2 lett. a), d.P.R. n. 572 del 1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 30/04/2019, n.186

I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa

In tema di imposta di registro, i **benefici fiscali** per l'acquisto della prima casa spettano esclusivamente al soggetto che abbia la residenza anagrafica o lavori nel comune dove ha acquistato l'immobile da adibire ad abitazione principale senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto, altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile ovvero la produzione di documenti di spesa in luogo della certificazione anagrafica.

Cassazione civile sez. VI, 10/04/2019, n.10072

Notificazioni: produzione di una certificazione anagrafica

In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la

produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica.

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, n.30393

L'inesistenza del suo rapporto di convivenza

Sulle risultanze anagrafiche prevalgono la dichiarazione e il comportamento del consegnatario della copia dell'atto; il che comporta, a carico del destinatario, l'onere della prova, non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna, dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza o di servizio, attestato dal pubblico ufficiale notificante, con il consegnatario.

Tribunale Roma sez. III, 15/10/2018, n.7669

La destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale

In tema di agevolazioni fiscali cd. "prima casa", ai fini dell'applicazione dell'art. 1, nota II bis, comma 4, parte I, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui il contribuente che non voglia perdere il beneficio, pur avendo venduto l'immobile entro cinque anni dall'acquisto, deve procedere entro un anno dall'alienazione all'acquisto di altro immobile, il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa (nelle specie, spese condominiali e utenze) in luogo della certificazione anagrafica.

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2017, n.3713

Notificazione per le persone irreperibili :

le ricerche nel luogo di ultima residenza nota

Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, n.24107

Prove diverse dalla certificazione anagrafica

Non può ritenersi sussistente il presupposto del possesso della "residenza legale » continuativa di almeno 10 anni nell'ipotesi di una residenza di mero fatto, atteso che il richiedente la cittadinanza non può dimostrare la residenza attuale e ininterrotta attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica (nel caso di specie, risultava agli atti un'interruzione della residenza legale dell'interessata in Italia di 13 mesi, durante i quali non era stata registrata presso alcuna anagrafe nazionale).

T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 29/07/2015, n.250

Criteri per la determinazione della residenza

Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la certificazione anagrafica in ordine al luogo di residenza di un soggetto ha valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva dimora abituale, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova.

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2014, n.9373

Determinazione del luogo di residenza o dimora del notificando

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il **luogo di residenza** e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza, attestato dal pubblico ufficiale notificante, con il consegnatario.

In particolare, sempre ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del notificando, il comportamento delle persone che accettano di ricevere l'atto per il destinatario dichiarando di convivere con lui può essere valorizzato dal giudice come dimostrazione del luogo di effettiva abituale dimora.

Nel caso di specie la notifica, effettuata a mezzo posta al precedente indirizzo dell'appellante, è stata ricevuta dalla sorella, qualificatasi come addetta alla casa, né tale attestazione resa dall'agente postale che riveste la qualifica di pubblico ufficiale è stata in alcun modo contestata, e tantomeno con l'apposito procedimento per querela di falso.

Tribunale Bari sez. III, 18/09/2012, n.2907

Certificazione del comune di nuova residenza

Ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'**iscrizione nei registri anagrafici** di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per

poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (art. 16 l. 31 gennaio 1958 n. 136 e, successivamente, art. 18 d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato.

(Nella specie, trattavasi di una notifica ex art. 140 c.p.c., e non erano stati dedotti in giudizio elementi da cui desumersi che il notificante conoscesse, o avrebbe potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, il trasferimento di residenza del destinatario della notifica).

Cassazione civile sez. I, 30/07/2009, n.17752

Atti notificati alla residenza della parte convenuta

In presenza del positivo accertamento, da parte del giudice del merito, della corretta destinazione degli atti notificati alla residenza della parte convenuta e circa la ritualità delle relative notificazioni, grava sul ricorrente per cassazione l'onere di allegare, nei modi e nei termini di cui all'art. 372 c.p.c., copia degli atti in questione, nonché di produrre certificazione anagrafica idonea ad attestare pretesi errori (nella specie, quanto al numero civico ove è avvenuta la notificazione).

Cassazione civile sez. III, 14/07/2009, n.16390

Determinazione del luogo di residenza

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una **prova contraria**, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata

all'apprezzamento del giudice di merito.

In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario.

(Nella specie, il S.C. ha censurato la pronuncia di merito che, nel dichiarare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di spiegare in base a quali elementi, esclusa la semplice certificazione anagrafica, doveva ritenersi errata l'annotazione dell'ufficiale postale secondo la quale nell'abitazione in cui era stata rinvenuta la madre del contribuente dimorava anche, di fatto, il contribuente destinatario della notifica).

Cassazione civile sez. trib., 13/06/2008, n.15938

Certificazione anagrafica della residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito.

In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna.

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2014, n.25713